

Prof. STEFANO VACCARI
AVVOCATO
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962
E mail: stefano.vaccari@libero.it
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- SEDE DI MILANO -
RICORSO

Per la Prof.ssa **BOSSI Rossella**, nata a Somma Lombardo (VA), il 15.12.1954, residente in Milano (MI) alla Via Paolo Lomazzo n. 18 (Cod. Fisc.: BSSRSL54T55I819M), rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento, g. m. in calce al presente atto, dall'Avv. Stefano Vaccari (Cod. Fisc.: VCCSFN62P26H223P - P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it - Telefax 0522/44.59.62), unitamente al quale, anche in ossequio del Parere espresso dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa formulato in riscontro a richiesta del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 748 del 14.02. 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co. 1-bis, c.p.a. e art. 16-sexies del D.L. 18.10. 2012, n. 179, conv. con modd. dalla Legge 17.12. 2012, n. 221, elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it presso il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento,

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Roma, al Viale Trastevere, n. 76/a, 00153 ROMA [Cod. Fisc.: 80185250588 – PEC urp@postacert.istruzione.it];
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Milano, alla Via Polesine, 13 - 20139 Milano (MI) [Cod. Fisc.: 97254200153 – PEC: drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it];

- **Liceo Classico Statale “G. Carducci”**, in persona del Dirigente scolastico I.r.p.t, domiciliato per carica presso la sede dell’Ente in Milano (MI), Via Beroldo n. 9 - 20127 MILANO (MI) [Cod. Fisc.: 80126650151 - PEC: mipc03000n@pec.istruzione.it], in qualità di Scuola capofila cui competeva la formazione della graduatoria di circolo e d’istituto di III[^] fascia del personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020, dalla quale la ricorrente è stata depennata ed in quanto Istituto scolastico che ha provveduto ad adottare il provvedimento che ha determinato il depennamento della ricorrente dalle graduatorie di II[^] e III[^] fascia di circolo e d’istituto del medesimo personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020; tutti *ope legis* rappresentati, difesi e domiciliati da e presso la **Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano**, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - 20100 Milano (MI) [Cod. Fisc.: 97021490152 - PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it];

e nei confronti di

- Sig.ra Campagna Claudia, nata il 29.01.2018, c/o Istituto Istruzione Superiore “*Caterina da Siena*” di Milano, con sede in Milano, al Viale Lombardia, 89 – 20131, Milano [Cod. Fisc.: 80121110151 - PEC: miis079008@pec.istruzione.it];

- Sig.ra Pirulli Maria Carmela, nata il 27.05.1977, c/o Liceo Artistico “*U. Boccioni*” di Milano, con sede in Milano, al Piazzale Arduino, n. 4 - 20149 Milano (MI) [Cod. Fisc.: 97033710159 - PEC: misl03000n@pec.istruzione.it], entrambe in qualità di controinteressate, in quanto inserite nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020, e così rispettivamente:

- Campagna Claudia, in relazione alla graduatoria di II[^] fascia;

- Pirulli Maria Carmela, in relazione alla graduatoria di III[^] fascia,

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA REVOCA,

a) del Decreto del Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano n. 128, prot. n. 3980/A1, in data 25.09.2018, recante ad oggetto “*Decreto di depennamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto II e III fascia Personale Docente Triennio 2017/2020 – Prof.ssa Bossi Rossella, nata a Somma Lombardo (VA) il 15/12/1954 C.F. BSSRSL54T55I819M docente scuola secondaria di II grado*”, notificato *brevi manu* in pari data (**doc. 1**);

b) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in ricorso, in quanto atto meramente consequenziale al provvedimento impugnato in via principale sub a), del Decreto del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano n. 130, prot. n. 4050/A1 in data 29.09.2018, recante ad oggetto “*Risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 3784 – Prof.ssa Bossi Rossella, nata a Somma Lombardo (VA) il 15/12/1954 C.F. BSSRSL54T55I819M*”, notificato alla ricorrente a mezzo racc. a/r n. 15101661179-2 in data 10.10.2018 (**doc. 2**);

c) di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all’adozione e/o formazione del provvedimento medesimo, in ordine ai quali la medesima si riserva specifica impugnazione mediante proposizione di motivi aggiunti di ricorso all’atto della loro effettiva e materiale conoscenza,

PREVIO ACCERTAMENTO

E CONSEQUENZIALE DECLARATORIA

I) della sussistenza, in capo alla Prof.ssa Rossella Bossi, della sussistenza e della legittima titolarità di tutti i necessari requisiti atti a garantire il pieno diritto della medesima al mantenimento del proprio inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II[^] e III[^] fascia del personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020;

II) dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere all’adozione di tutte le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in

giudizio mediante il ripristino dello *status quo ante*, anche in riferimento al rapporto di lavoro del quale la medesima ricorrente è stata ingiustamente depauperata

NONCHÉ PER LA CONDANNA

III) delle Amministrazioni resistenti, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati ed all'avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante:

- il reinserimento della ricorrente, ora per allora, nella II[^] e III[^] fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020 dalle quali è stata depennata,

con ogni statuizione consequenziale

in ordine alla condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del provvedimento impugnato in via principale, mediante l'adozione dei più idonei provvedimenti e prescrizioni attraverso le quali, in annullamento degli atti impugnati, anche in ossequio al precetto di cui all'art. 2058, co. 1 c.c., possa garantirsi alla Prof.ssa Rossella Bossi:

- la reintegrazione in forma specifica che le permetta di essere reinsediata nel rapporto di lavoro del quale è stata ingiustamente privata per effetto del provvedimento impugnato sub **b)**, consequenziale a quello impugnato in via principale, e pertanto a reintegrare in servizio la medesima nel posto di lavoro ed alle medesime condizioni di cui al contratto individuale stipulato in data 15 settembre 2018 (**doc. 19**);

- alla rifusione dei danni tutti patiti e patienti come derivati e derivanti alla Prof.ssa Rossella Bossi in termini di danno patrimoniale, per effetto del suo depennamento dalle graduatorie di II[^] e III[^] fascia di circolo e d'istituto del

personale docente ed educativo della Città metropolitana di Milano per il triennio scolastico 2017/2020 [depenamento disposto a mezzo Decreto Dirigenziale n. 128, prot. n. 3980/A1, in data 25.09.2018, notificato *brevi manu* in pari data – **doc. 1**], da cui è scaturita la conseguenziale risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 3784 in data 15.09.2018 per l’attribuzione di n. 18 ore settimanali d’insegnamento su posto normale e cattedra orario interna per la Disciplina di “Storia dell’Arte” (Cl. Conc. A054) a suo tempo stipulato tra la ricorrente ed il Liceo Classico Statale “G. Carducci” ed avente decorrenza 15.09.2018 / 31.08.2019 [cessazione del rapporto di lavoro occorsa in data 25.09.2018 in forza di licenziamento dapprima intimato verbalmente dalla Dirigenza scolastica del Liceo Classico Statale “G. Carducci”, contestualmente alla notificazione del provvedimento di depenamento dalle graduatorie, e solo successivamente formalizzato a mezzo Decreto dirigenziale n. 130, prot. n. 4050/A1 in data 29.09.2018, notificato alla ricorrente in data 10 ottobre 2018 a mezzo racc. a/r n.15101661179-2 (**doc. 2**)].

RIASSUNTO PRELIMINARE

SUI MOTIVI DELL’ATTO PROCESSUALE

(da ritenersi escluso dai limiti dimensionali del ricorso,

ex art. 4, co. 1, punto 4, Decreto Segr. Gen. Giust. Amm. 22.12.2016)

Mediante l’odierno ricorso, la Prof.ssa Rossella Bossi impugna e contesta il Decreto del Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano n. 128, prot. n. 3980/A1, in data 25.09.2018, notificatole *brevi manu* in pari data, mediante è stato disposto il suo depenamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di II[^] e III[^] fascia del personale docente della Città metropolitana di Milano per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato in relazione al triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (**doc. 1**).

Al suddetto provvedimento di depenamento dalle graduatorie - la cui impugnazione in via principale, in questa sede, restituisce alla esclusiva

competenza giurisdizionale dell'Ecc.mo Collegio adito - è poi conseguita la risoluzione di quel rapporto lavorativo a tempo determinato che risultava in corso, restituente al contratto individuale di lavoro prot. n. 3784 in data 15.09.2018 (**doc. 18**), a suo tempo stipulato tra la ricorrente ed il Liceo Classico Statale "G. Carducci" per l'attribuzione di n. 18 ore settimanali d'insegnamento su posto normale e cattedra orario interna per la Disciplina di "Storia dell'Arte" (Cl. Conc. A054) ed avente decorrenza 15.09.2018 / 31.08.2019.

Avverso il provvedimento di licenziamento - impugnato in questa sede in via secondaria in quanto atto meramente consequenziale a quello impugnato in via principale - la ricorrente, a mezzo PEC in data 19.11.2018 (**doc. 23**), ha manifestato formale impugnazione ai sensi di legge e formulato espressa intimazione e diffida alla ripresa dell'attività lavorativa, onde azionare il relativo rimedio giurisdizionale avanti il competente giudice ordinario.

Per ragioni di completezza espositiva, giova comunque evidenziare che, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro in discorso, adottato dalla medesima Dirigenza scolastica a mezzo Decreto n. 130, prot. n. 4050/A1 in data 29.09.2018, recante ad oggetto "*Risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 3784 – Prof.ssa Bossi Rossella, nata a Somma Lombardo (VA) il 15/12/1954 C.F. BSSRSL54T55I819M*" e notificato alla ricorrente il 10 ottobre 2018 (**doc. 22**), ha finito col formalizzare solo *ex post* una situazione che in realtà si era già materializzata in occasione dell'occorrenza notificazione del provvedimento di depennamento dalle graduatorie, dal momento che, già a far tempo da detta circostanza (occorrenza il 25 settembre 2018) la Prof.ssa Bossi era stata verbalmente intimata all'immediata cessazione del rapporto lavorativo.

Ciò doverosamente premesso, si evidenzia sin d'ora che gli odierni motivi d'impugnazione restituiscono innanzitutto a manifeste ed essenziali lacune d'un *iter* istruttorio connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, essendo stata negata alla ricorrente una qualsivoglia forma di

partecipazione al procedimento che ha condotto l'amministrazione scolastica al suo depennamento dalle graduatorie di che trattasi.

Invero, il decreto di depennamento impugnato in via principale *sub a*) (**doc. 1**, riprodotto in atti anche quale **doc. 20** al fine di assicurare la più sistematica organicità dell'allegazione documentale secondo la successione temporale degli eventi), posto a fondamento del consequenziale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro a firma del Dirigente scolastico che ne è derivato (**doc. 2 e 22**), si è rivelato tanto succintamente motivato da non consentire in alcun modo alla ricorrente di ricostruire le ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento del provvedimento stesso, risultato tanto più inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione di tutte le garanzie procedurali sancite in tema di comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e succ. modd..

Tant'è che, neppure dalle premesse del provvedimento di depennamento dalle graduatorie risulta altrimenti ricostruibile il percorso logico-argomentativo che la Dirigenza scolastica avrebbe presuntamente seguito (il condizionale è d'obbligo) al fine di giungere alla grave decisione adottata, posto che, come si dirà, anche la rappresentazione delle stesse, si è limitata a riferire di circostanze che, nella minore delle ipotesi, paiono restituire ad argomenti privi di pertinenza. In ragione dell'assoluta carenza di allegazione motivazionale e documentale da cui il provvedimento impugnato risulta afflitto, la ricorrente, in data 19 novembre 2018, ha pertanto azionato apposita e circostanziata istanza di accesso e di copia di atti finalizzata a conseguire tutti i necessari e più utili chiarimenti e specificazioni in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato la decisione dell'Amministrazione comportante il suo depennamento dalle graduatorie in argomento, nonché l'ostensione di copia integrale di tutta la documentazione istruttoria relativa al procedimento culminato nel provvedimento di

depenamento stesso, espressamente riservandosi il promuovimento di motivi aggiunti di ricorso nell'ambito del procedimento giurisdizionale quest'oggi azionato, all'atto dell'effettiva conoscenza dell'invocata documentazione istruttoria e/o delle motivazioni in fatto ed in diritto reclamate e che a tutt'oggi le risultano ignote, oscure e incomprensibili in quanto, di fatto, non ricostruibili. Da qui, il presente ricorso, restituito alla tutela e salvaguardia di primari interessi patrimoniali e di diritti fondamentali della persona, correlati alle esigenze di sussistenza e di libera estrinsecazione della personalità in ambito lavorativo, ivi compreso per quanto concerne le legittime aspirazioni di maturazione professionale che al contesto lavorativo ed alle garanzie del rapporto di lavoro si riconnettono.

FATTO

- 1.** La Prof.ssa Rossella Bossi, odierna ricorrente, presta servizio in qualità di insegnante di scuola secondaria di I° e II° grado da più di trent'anni.
- 2.** In particolare, nell'anno 1986 risultava vincitrice di concorso per la classe A033 – Educazione Tecnica (corrispondente alla classe attualmente codificata A60) (**doc. 3**); tale profilo veniva poi riconvertito in esito al superamento di specifico corso finalizzato all'ottenimento della nomina in ruolo per la classe di concorso A018 (oggi corrispondente al codice A037) – Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Disegno Tecnico nelle scuole medie superiori (**docc. da 4 a 7**).
- 3.** La ricorrente prestava ininterrotto servizio sino all'a.s. 2001/2002, nel corso del quale, suo malgrado, presentava dimissioni volontarie per motivi familiari.
- 4.** In esito all'occorso inserimento in GAE ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di II° grado, conseguiva nomina in prova per servizio a tempo indeterminato nell'a.s. 2007/2008; al termine del medesimo anno, la prova dava esito sfavorevole.
- 5.** In ossequio al disposto dell'art. 439, ultimo periodo, D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, veniva concessa alla ricorrente la proroga per un ulteriore anno scolastico

da svolgersi in regime di prova, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

6. Per molteplici ragioni restituenti ad esigenze di natura familiare, il successivo anno di prova in regime di proroga veniva espletato nell'a.s. 2010/2011, al termine del quale veniva emesso provvedimento di “*dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova*” ex art. 439 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 (Decreto dirigenziale n. 1278 del 24.09.2011, prot. n. 59/ris-fp, corredato di verbale della competente Commissione di valutazione n. 84 in data 22.07.2011, allegato anche in copia autenticata dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato - **doc. 8/a/b**); circostanza, questa, avallata e confermata non solo dalla lettera del Decreto dirigenziale che adottava la corrispondente decisione, ma sinanco dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza/Brianza mediante comunicazione in data 17.09.2013, prot. 149604 (**doc. 10**), trasmessa alla ricorrente in replica ad apposita istanza di accesso agli atti avanzata dalla medesima.

7. L'istanza di accesso agli atti di cui al punto precedente, si era infatti resa a suo tempo indispensabile a causa del fatto che l'Amministrazione scolastica pareva avesse erroneamente attribuito al provvedimento di dispensa dal servizio un codice diverso da quello legittimamente attribuibile alla fattispecie: nella specie, infatti, si rappresentava alla Ragioneria che il Ministero dell'Istruzione aveva erroneamente qualificato la cessazione dal servizio della Prof.ssa Bossi alla stregua di “*Dispensa DO per inidoneità permanente alle mansioni*” in luogo della corretta qualificazione di “*dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994*” (**doc. 10**).

8. Successivamente, l'odierna ricorrente presentava Domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II[^] (cl. conc. A037) e III[^] fascia (classi conc. A008, A017 e A054) per gli aa.ss. 2017-2020, in esito alla cui procedura selettiva veniva inserita in entrambe le graduatorie (**doc. 11 e 12**).

9. In conseguenza dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di che trattasi (**docc. 13 e 14**), nell'a.s. 2017/2018 la Prof.ssa Bossi prestava servizio in qualità di docente per la classe di concorso A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica (**docc. da 15 a 18**).

10. Nell'a.s. 2018/2019, in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 3784 del 15.09.2018 (**doc. 19**), scaturito da proposta di assunzione Prot. n. 3671 in data 13.09.2018, la ricorrente è poi stata assunta a tempo determinato su posto normale e cattedra orario interna presso il Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano per n. 18 ore settimanali d'insegnamento di “Storia dell'Arte” (Cl. Conc. A054), con decorrenza 15 settembre 2018 / 31 agosto 2019.

11. Successivamente, a mezzo Decreto Dirigenziale n. 128, prot. n. 3980/A1, in data 25.09.2018, notificato *brevi manu* alla ricorrente in pari data e recante ad oggetto “*Decreto di depennamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto II e III fascia Personale Docente Triennio 2017/2020 – Prof.ssa Bossi Rossella, nata a Somma Lombardo (VA) il 15/12/1954 C.F. BSSRSL54T55I819M docente scuola secondaria di II grado*”, la Prof.ssa Bossi è stata fatta oggetto del provvedimento di depennamento dalle graduatorie di circolo e d'istituto oggetto di ricorso, dalle quali, dieci giorni prima, era stata reclutata.

12. Al suddetto provvedimento di depennamento dalle graduatorie è poi conseguita la risoluzione del rapporto lavorativo in corso, mediante Decreto dirigenziale n. 130, prot. n. 4050/A1 in data 29.09.2018, recante ad oggetto “*Risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 3784 – Prof.ssa Bossi Rossella, nata a Somma Lombardo (VA) il 15/12/1954 C.F. BSSRSL54T55I819M*”.

13. Avverso detto provvedimento di licenziamento - impugnato in questa sede in via secondaria in quanto atto meramente consequenziale a quello impugnato in via principale - la ricorrente, a mezzo PEC in data 19.11.2018 (**doc. 23**), ha manifestato formale impugnazione ai sensi di legge e formulato espressa

intimazione e diffida alla ripresa dell'attività lavorativa, onde azionare il relativo rimedio giurisdizionale avanti il competente giudice ordinario.

14. In ragione dell'assoluta carenza di allegazione motivazionale e documentale da cui il provvedimento di depennamento dalle graduatorie risulta afflitto, la ricorrente, sempre in data 19 novembre 2018, ha azionato apposita e circostanziata istanza di accesso e di copia di atti finalizzata a conseguire tutti i necessari e più utili chiarimenti, specificazioni e documenti afferenti e/o attestanti i presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato la decisione dell'Amministrazione che ha comportato il suo depennamento dalle graduatorie in argomento.

15. In detta occasione, la ricorrente si è espressamente riservata di promuovere motivi aggiunti di ricorso nell'ambito del procedimento giurisdizionale quest'oggi azionato, all'atto dell'effettiva conoscenza dell'invocata documentazione istruttoria e/o delle motivazioni in fatto ed in diritto reclamate e che a tutt'oggi le risultano ignote, oscure e incomprensibili in quanto, di fatto, non ricostruibili.

Per tutto quanto sopra esposto, in ragione delle gravi carenze motivazionali e procedurali riscontrate in occasione dell'adozione del provvedimento di depennamento comminato e di quello di licenziamento che dal primo è derivato, gli atti ed i provvedimenti impugnati, rappresentandosi gravemente viziati sotto diversi profili di legittimità, vanno pertanto annullati e/o revocati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa.

Per ragioni di accuratezza espositiva, si è ritenuto di produrre ed enumerare i provvedimenti impugnati al **n. 1** e al **n. 2** dell'elenco dei documenti allegati, riproducendo però gli stessi rispettivamente anche ai **nn. 20** e **22** del novero dei documenti allegati, allo scopo di fornire una ricostruzione anche documentale

quanto più possibile aderente all'effettiva successione cronologica degli avvenimenti occorsi in relazione alla specifica vicenda che ha condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Congrue ragioni di economia espositiva impongono di ritenere rieditate, in questa sede, le argomentazioni svolte nel precedente punto di fatto, le quali dovranno pertanto intendersi integralmente richiamate ai fini della trattazione del presente punto di diritto.

I

QUANTO ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIFESA E DI CONTRADDITTORIO.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 commi 6 e 7 della *lex specialis* della selezione, di cui D.M. MIUR 1.06.2017, n. 347.

Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 07.08.1990 n. 241.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 10, 10-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di pubblico concorso.

Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica, travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto.

Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia.

Arbitrarietà.

Il primo motivo d'impugnazione restituisce innanzitutto a manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento.

Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo.

Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Peraltro, la Prof.ssa Bossi era già titolare di un incarico di supplenza, avendo assunto servizio in conseguenza della stipulazione del contratto già individuato nella parte in fatto (**doc. 19**).

Di più: già nell'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente era stata assunta a tempo determinato nel medesimo profilo presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "*Galileo Galilei*" di Milano (**docc. 15 a 18**) e tale rapporto lavorativo era stato portato a conclusione.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. All'odierna ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa lex

specialis della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

Il procedimento amministrativo in argomento è stato infatti l'unico motivo per il quale il rapporto di lavoro è stato poi risolto, a testimonianza del doppio profilo per cui si ritiene grave la violazione dei diritti della ricorrente, la quale si è vista ledere i propri diritti sia in qualità soggetto nei cui confronti il provvedimento finale era destinato a produrre effetti, sia in qualità di lavoratore subordinato.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte *“ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)”* (TAR Torino, Sent. 13.10.2011, n. 88). In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90.

In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario alla partecipazione alla selezione stessa.

La giurisprudenza in argomento si pone in linea con il maggioritario (ed invero ormai univoco e sedimentato) orientamento dei giudici di merito, secondo i quali, l'art. 10-bis della Legge n. 241/90, secondo i quali, l'ambito dell'applicazione della norma è da ritenersi esteso a qualsiasi procedura di carattere selettivo (concorsi interni, procedure di avanzamento – anche nelle forze armate, etc.).

La *ratio* del moderno orientamento giurisprudenziale in argomento restituisce al fondamento della citata disposizione legislativa, rinvenibile nella ricerca di un equilibrato rapporto tra garanzie partecipative e collaborazione istruttoria, il quale, partendo dalle disposizioni applicabili alle singole fattispecie, *“introduce l'obbligo di far partecipare al procedimenti il soggetto che, con la propria istanza, lo ha attivato”* (così, *ex multis* e per primo, TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 5.07. 2007, n. 6503, poi seguito da TAR Lombardia).

Ciò, tanto più se si considera che il comma 3 dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, recita infatti: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

Alla luce di ciò, l'Amministrazione scolastica, impedendo alla Prof.ssa Bossi di partecipare contestualmente pure contribuendo ad identificare materialmente i presupposti di fatto, ha agito in violazione dell'art. 97 Cost. in rapporto all'art. 1, c. 1 e 2 L. 241/90, poiché, in manifesta violazione di qualsivoglia garanzia defensionale ed istruttoria, l'Amministrazione ha finito per aggravare

indebitamente l'intero procedimento in spregio agli imprescindibili principi di buon andamento, economicità ed efficacia che devono connotare la propria azione.

II

QUANTO AL DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 1, art. 6, lett. e), della legge 07.08.1990 n. 241, nonché dell'art. 1, commi 1 e 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, c. 4., DM n. 374 del 01/06/2017

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di pubblico concorso.

Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica.

Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto.

Eccesso di potere per incongruenza e incoerenza, errore e difetto nei presupposti.

Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia.

Arbitrarietà.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva l'assoluta genericità e vaghezza del provvedimento impugnato in via principale, tale non consentire di comprenderne le motivazioni ed i presupposti in fatto ed in diritto sottesi.

Il provvedimento in argomento, infatti, è ben lungi dal rappresentarsi ossequioso dei requisiti e delle garanzie motivazionali imposte dall'art. 3, co.1, L. 241/1990, che recita “*ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato*” ed altresì che “*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*”.

Il decreto in parola si è, infatti, limitato a restituire le ragioni della propria adozione limitandosi ad un sintetico e globale richiamo all'art. 9, c. 4 del DM n. 374 del 01/06/2017 (**doc. 1 e 20**), evitando così, totalmente, non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale ad esso sotteso, ma altresì eludendo qualsivoglia ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare le cause del depennamento, dovendosi tra l'altro escludere che un mero richiamo ad una norma giuridica non meglio precisata in ordine alla sua rilevanza con riferimento al caso di specie, possa assolvere gli oneri imposti dall'art. 3, L. 241/90 (dello stesso tenore, in ordine all'obbligo di motivazione con precipuo riferimento ai decreti di depennamento dalle graduatorie di istituto, TAR Torino, Sent. 13.05.16, n. 678).

Invero, l'art. 9, c. 4, DM n. 374 del 01/06/2017, così prescrive: “4. *Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”.

Così, sinanco mediante un arduo tentativo esegetico, risulta evidente che la norma sopra richiamata non è in alcun modo suscettibile di consentire la ricostruzione del percorso logico-argomentativo posto a fondamento del depennamento dalle graduatorie inflitto, limitandosi ad esprimere disposizione di carattere generale senza alcunché meglio precisare.

L'iter logico-argomentativo che la Dirigenza scolastica avrebbe presuntamente seguito (il condizionale è d'obbligo) al fine di giungere alla grave decisione adottata non è neppure ricostruibile dalle premesse del medesimo provvedimento, laddove l'Amministrazione si è limitata a riferire di circostanze che, nella minore delle ipotesi, paiono restituire ad argomenti privi di pertinenza (“*VISTO il decreto n. 1278 del 24/09/2011 Prot. 59/ris-fp della Scuola Media Statale per Ciechi – Via Vivaio, 7 – Milano con cui si dispone la dispensa dal servizio della proff.ssa Bossi Rossella*”), e nella peggiore, ad argomentazioni a

loro volta apodittiche in quanto carenti di qualsivoglia comprensibile precisazione (*“VERIFICATO all’atto dell’assunzione in servizio ai sensi del D.M. 374 del 01/06/2017, il mancato possesso dei requisiti generali di accesso alle d’Istituto del personale docente triennio 2017/2020”*).

Ciò, a meno che la Dirigenza scolastica, mediante la testuale consecuzione dei sopra citati argomenti, non abbia davvero inteso addurre ciò che giuridicamente non può essere, assumendo pertanto che la prima delle due riferite circostanze costituisca fondamento e ragion d’essere della seconda; tesi, questa, che si rappresenterebbe di per sé impraticabile e fantasiosa, dal momento che l’occorrenza dispensa dal servizio della Prof.ssa Rossella Bossi in data 24.09.2011, come citata nella parte motiva del provvedimento di depennamento di cui si discute, afferiva a specifica ipotesi di *“dispensa per mancato superamento del periodo di prova”* ex art. 439 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*), e perciò, in quanto tale, lungi dal configurarsi alla stregua di quell’unica e specifica ipotesi di “dispensa per persistente insufficiente rendimento” che avrebbe invece sì legittimamente inibito alla medesima ricorrente d’invocare l’inserimento nelle graduatorie di che trattasi, conseguentemente derivandone l’altrettanto legittima esclusione laddove la stessa avesse mai (ciò che nella fattispecie non è!) partecipato alla relativa selezione in carenza dell’essenziale requisito di cui alla lettera e) della “Sezione F” del modulo di domanda a suo tempo inoltrato ai fini della partecipazione alla più recente procedura di reclutamento.

Sul punto si riporta quanto ha ritenuto la giurisprudenza dell’Ecc.mo Collegio adito (Sent. 03.03.2010, n. 500), il quale ha escluso un’identità tra la dispensa per mancato superamento del periodo di prova e dispensa per insufficiente persistente rendimento: *“la dispensa per mancato superamento del periodo di prova, presuppone la non ancora intervenuta immissione in ruolo, mentre la*

dispensa per incapacità didattica è rivolta unicamente ad insegnanti già immessi in ruolo” (dello stesso avviso: C.d.S., Sent. 24.05.13 n. 2857).

Pertanto, anche alla luce di sì gravi carenze motivazionali, il provvedimento impugnato si rappresenta illegittimo e come tale andrà annullato.

Per tutto quanto sopra riferito, non può che concludersi l’illegittimità dei procedimenti oggi impugnati in quanto abnormi ed affetti da manifesta illogicità ed ingiustizia, abnormi ed arbitrari per le ragioni già spiegate.

ISTANZE ISTRUTTORIE

A norma degli artt. 46 e 65 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, si chiede che le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti del procedimento, con particolare riguardo ad ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all’adozione e/o formazione del provvedimento medesimo.

Con riserva di motivi aggiunti e di ulteriori istanze istruttorie all’esito dell’adempimento invocato, e perciò della conoscenza degli atti tutti, anche in relazione alle memorie avversarie.

P.Q.M.

Si conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine alle richieste come in epigrafe tutte formulate.

Con vittoria delle spese di lite.

Si chiede l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 52, co. 2, C.P.A., anche mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ai fini del presente ricorso, si allegano n. 26 documenti come da separato foliaro.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, co. 1-bis e 13, commi 3 e 6-bis del DPR n. 115/2002, come modificato dalla Legge n. 111/2011, giusta dichiarazione allegata in atti, la ricorrente dichiara che il presente ricorso, concernente rapporto di pubblico impiego ed avente valore indeterminabile, è esente dal pagamento contributo unificato in quanto il proprio reddito familiare imponibile è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002.

Reggio Emilia/Milano, data della firma digitale.

Avv. Stefano Vaccari